



## DECRETO RETTORALE N. 60

Prot. n. 31436

### IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, successivamente modificato con Decreto n. 12 del 20.02.2013;
- VISTO il proprio Decreto n. 84 del 08.05.2015 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche;
- VISTO il successivo Decreto n. 268 del 29.06.2016, con il quale è stato ulteriormente modificato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, relativamente agli articoli 6, 10,11, 20, 21, 22, 23 e 24;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche del 29.09.2016 , con la quale si è adeguato il testo alle suddette modifiche, prevedendo altresì ulteriori variazioni rispetto al testo vigente, che si ritengono non sostanziali e dunque non richiedenti espressa ulteriore delibera degli Organi Accademici in proposito (artt. 7, 9, 10, 18, 24);

### DECRETA

#### **Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento**

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (Allegato n. 1 al presente Decreto).

#### **Art. 2 –Pubblicità**

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 20.02.2017

IL RETTORE  
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE N. 60 DEL 20.02.2017 (PROT. 31436 )

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

1. Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche è istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 28 del 06/06/2012, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2012 e parere favorevole del Senato Accademico del 13.03.2012, il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, che costituisce, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell'Ateneo, sede primaria di ricerca scientifica, didattica e formazione, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.
3. Il Dipartimento ispira la propria azione ai principi di valorizzazione della qualità, di trasparenza ed efficienza dei processi e delle procedure, di responsabilizzazione e attiva partecipazione.

### **Articolo 2**

#### **Finalità del Dipartimento**

1. Spetta al Dipartimento:
  - a. promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
  - b. promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
  - c. promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio istituiti presso il Dipartimento stesso mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa.
  - d. promuovere e coordinare, nell'ambito di collaborazioni tra i Dipartimenti interessati, le attività didattiche nelle discipline fisiche, informatiche e matematiche per Corsi di Studio attivati da altri Dipartimenti;
  - e. promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
  - f. promuovere e diffondere la cultura scientifica e stimolare l'interesse verso la scienza.
  - g. promuovere e gestire, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento stesso.

### **Articolo 3**

#### **Autonomia gestionale del Dipartimento**

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.

2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

#### **Articolo 4**

##### **Afferenza al Dipartimento**

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato, in numero non inferiore a trentacinque per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un Corso magistrale a ciclo unico. Nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato, ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.

2. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento stesso, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:

a. gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento o della Scuola di Ateneo. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso; in tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello status di studente;

b. il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il termine del contratto;

c. i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento. In tal caso l'afferenza cessa de iure al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca.

3. Afferiscono infine al Dipartimento, ai fini della partecipazione agli organi collegiali, gli iscritti ai corsi e scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati. L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottorato o comunque con la perdita dello status di studente.

#### **Articolo 5**

##### **Trasferimento ad altro Dipartimento**

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, debbono presentare domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, decorsi almeno tre anni dalla presa di servizio o dal precedente trasferimento. I Consigli dei due Dipartimenti interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori componenti dei Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento anche alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e scientifico/ culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4 .

2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto.

3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.

4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.

5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.

6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

## **Articolo 6** **Gli organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. il Direttore;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione Paritetica docenti-studenti.

## **CAPO I** **IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

### **Articolo 7** **Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura del 50% del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
- c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di Studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori;
- d. un rappresentante degli studenti dei Corsi e Scuole di dottorato;

e. un rappresentante degli assegnisti e un rappresentante dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non inferiore ai 12 mesi.

f. entrambi i responsabili amministrativi partecipano senza diritto di voto.

2. Un Responsabile amministrativo del Dipartimento è incaricato alla verbalizzazione.

### **Articolo 8**

#### **Durata della carica**

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi e Scuole di Dottorato, durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

3. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno accademico (come da regolamento elettorale e regolamento-quadro dei Dipartimenti) e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

### **Articolo 9**

#### **Attribuzioni del Consiglio**

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, in conformità ai Regolamenti di Ateneo ed ai criteri generali fissati dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, svolgere le seguenti funzioni, riferite ai diversi ambiti della vita dipartimentale:

a. elezioni e nomine

a.1 eleggere il Direttore secondo le modalità definite dal Regolamento Elettorale di Ateneo;

a.2 nominare su proposta del Direttore i Responsabili dei Corsi di Studio definendone le funzioni;

a.3 nominare, su proposta del Direttore, i membri del Consiglio presenti in Giunta,

a.4 nominare, su proposta del Direttore, i membri del Consiglio presenti nella Commissione Ricerca, nella Commissione Didattica, nella Commissione Qualità, nella Commissione Divulgazione e nella Commissione Spazi e Sicurezza;

a.5 nominare i membri del Comitato di Indirizzo;

a.6 nominare i rappresentanti del Dipartimento nei Consigli dei Centri di Servizio e dei Centri Interdipartimentali ai quali il Dipartimento partecipa.

a.7 determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;

b. pianificazione dello sviluppo del Dipartimento:

b.1 predisporre e approvare piani annuali e triennali di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie; predisporre e approvare la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;

b.2 deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni

b.3 deliberare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera b.1;

b.4 deliberare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;

b.5 deliberare sulla chiamata e sull'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito

b.6 deliberare la proposta al Consiglio di Amministrazione di istituzione o di rinnovo di Centri Interdipartimentali di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento che vedano la partecipazione del Dipartimento.

#### c. organizzazione e coordinamento della ricerca

c.1 promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

c.2 approvare i progetti di ricerca, di consulenza e di spin-off; e i contratti e convenzioni con enti pubblici o privati;

c.3 approvare la attivazione o il rinnovo di assegni di ricerca e di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e nominare le relative commissioni;

c.4 esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca e consulenza eseguite dall'Università per conto terzi;

c.5 promuovere la comunicazione e la diffusione dei risultati della ricerca del Dipartimento.

c.6 definire ed assegnare gli spazi dedicati alla ricerca, e definire i criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni;

c.7 elaborare ed approvare la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), del Rapporto Annuale sulla Ricerca (SUA-Ricerca) e sulla III Missione (SUA-III Missione).

#### d. organizzazione e gestione della didattica e della formazione

d.1 proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio o di alta formazione;

d.2 organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione (inclusa la definizione della offerta formativa, l'approvazione dei carichi didattici, l'approvazione delle richieste di trasferimento e dei piani di studio individuali degli studenti per i CdS, le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano al Dipartimento);

d.3 deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;

d.4 in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;

d.5 proporre la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d.6 collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;

d.7 nominare i cultori della materia.

d.8 elaborare ed approvare, per ciascun Corso di Studio, della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);

d.9 deliberare riguardo al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.

e. gestione del Dipartimento

e.1 approvare i provvedimenti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo riguardanti le richieste di missioni e nullaosta per incarichi

e.2 approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento

e.3 approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento

e.4 approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica

e.5 deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare / Settore concorsuale;

e.6 deliberare, al solo fine della organizzazione interna, l'articolazione in Sezioni prive di autonomia amministrativa.

e.7 approvare le donazioni, e i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi nell'ambito della propria competenza

e.8 Deliberare sulle richieste di integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi competitivi per la ricerca.

e.9 esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

## **Articolo 10**

### **Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio**

1. Le delibere di cui al punto b.5 dell'articolo precedente, nonché le conferme in ruolo (vedasi integrazione al regolamento quadro dei Dipartimenti deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 12/02/2013. e operata con decreto rettorale n. 12 del 20/02/2013) a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
2. Le delibere di cui ai punti d.1 ed e.5 dell'articolo precedente sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b).

## **Articolo 11**

### **Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
  - a. discutere ed approvare l'offerta formativa;
  - b. discutere ed approvare i regolamenti didattici dei corsi di studio;
  - c. discutere ed approvare il rendiconto consuntivo;
  - d. discutere ed approvare i programmi di sviluppo;
  - e. discutere ed approvare il budget di struttura ed il conseguente documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione per la redazione della programmazione di Ateneo.
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.
5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
7. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 14 del presente regolamento.



## **Articolo 12**

### **Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio**

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento incaricato della verbalizzazione provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
4. I verbali verranno pubblicati entro 20 giorni dalla seduta e, salvo contestazione scritta, si intendono approvati decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio non decida di sospenderne l'esecutività fino all'approvazione del verbale.
5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario Verbalizzante, sono conservati presso la segreteria amministrativa di Dipartimento e messi a disposizione, ad accesso limitato, sul sito web del Dipartimento

## **Articolo 13**

### **Modalità di convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. I Consigli di Dipartimento determinano le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

## **Articolo 14**

### **Deleghe del Consiglio alla Giunta**

1. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega, riportati in allegato al presente regolamento (allegato A). Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:
  - a. le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 dello Statuto;
  - b. le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
  - c. l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo;

- d. l'approvazione del Regolamento di Dipartimento e ogni sua eventuale modifica;
- e. l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica;
- f. la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.

## **CAPO II IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

### **Articolo 15**

#### **Il Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.
4. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

### **Articolo 16**

#### **Attribuzioni del Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
  - a. promuovere le attività del Dipartimento, in particolare dare esecuzione ai piani di sviluppo delle attività scientifiche e didattiche.
  - b. vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
  - c. tenere i rapporti con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo, e con gli organi accademici;
  - d. tenere (direttamente o tramite suoi delegati) i rapporti con la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie.
  - e. tenere (direttamente o tramite suo delegato) i rapporti con le strutture regionali che promuovono e/o coordinano la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico sul territorio regionale;
  - e. esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Dipartimento delega al Direttore, senza necessità di approvazione in Giunta, la decisione di impegni di spesa pari o inferiori a 20.000 euro, e la autorizzazione delle missioni in Italia.

#### **Articolo 17**

##### **Il Vicedirettore del Dipartimento**

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. Il Vicedirettore è designato dal Direttore del Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore.

#### **CAPO III**

##### **LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

#### **Articolo 18**

##### **La Giunta del di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e deliberatorie nei limiti della delega conferitale di cui all'art.14 del presente regolamento.
2. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
  - a. il Direttore;
  - b. il Vicedirettore senza diritto di voto;
  - c. otto membri del personale docente e ricercatore, espressione delle differenti aree culturali del Dipartimento (scienze fisiche, scienze informatiche, scienze matematiche), tra i quali siano presenti almeno un professore di prima fascia, almeno 1 professore di seconda fascia e almeno un ricercatore; uno tra i rappresentanti del personale tecnico/amministrativo ed uno tra i rappresentanti degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento.
  - d. entrambi i responsabili amministrativi partecipano senza diritto di voto.
3. I membri della Giunta di Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore sentite le aree culturali e le categorie interessate.
4. La composizione della Giunta dovrà tener conto di quanto previsto dall'Art.5, comma 3 dello Statuto, in materia di pari opportunità.

#### **Articolo 19**

##### **Riunioni della Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
3. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.

4. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento o del vice-direttore in caso di assenza del Direttore.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.

## **Articolo 20**

### **Verbalizzazione delle riunioni della Giunta**

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici; l'ordine del giorno deve essere inviato per conoscenza a tutti i membri del Consiglio contestualmente alla convocazione dei membri della Giunta.

2. Un Responsabile Amministrativo del Dipartimento incaricato della verbalizzazione provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente della Giunta di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.

3. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.

4. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva, e resi pubblici. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che la Giunta di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.

5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario Verbalizzante, sono conservati presso la segreteria amministrativa di Dipartimento e messi a disposizione, ad accesso limitato, sul sito web del Dipartimento.

## **CAPO IV**

### **LA COMMISSIONE PARITETICA**

## **Articolo 21**

### **La Commissione Paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti istituita presso il Dipartimento è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'attività formativa e della qualità della didattica, monitoraggio dell'attività di servizio dei docenti agli studenti, individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività formative, della qualità della didattica e del servizio dei docenti agli studenti. La Commissione Paritetica è inoltre chiamata a formulare pareri sulla attivazione o soppressione dei corsi di studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti. Fanno parte della Commissione paritetica un docente per ogni corso di Studio (uno dei quali assume la funzione di Presidente) nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore di Dipartimento e un rappresentante degli studenti per ogni corso di Studio nominato dal Consiglio di

Dipartimento su indicazione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Facoltà e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.

3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

4. Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio di Dipartimento.

5. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### **TITOLO III GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO**

#### **Articolo 22**

##### **Il Responsabile di Corso di Studio**

1. Nel caso in cui non sia costituito il Consiglio di Corso di Studio, le attribuzioni del Presidente vengono esercitate dal Responsabile del Corso di Studio, che è designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentiti i docenti dei rispettivi Corsi, e nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Responsabile di Corso di Studio viene nominato fra i Professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, appartenenti ad uno dei SSD caratterizzanti il Corso di Studio. Ha mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. I Responsabili dei Corsi di Studio hanno compiti di organizzazione della didattica del Corso di Studio di competenza. In particolare, sentiti i docenti dei rispettivi Corsi, concorrono a:

- a. formulare annualmente la proposta del manifesto degli studi per i Corsi di competenza;
- b. formulare annualmente la proposta dell'offerta formativa;
- c. curare l'aggiornamento dei documenti ufficiali, anche nei formati telematici previsti dall'Ateneo e dal Dipartimento, relativi all'organizzazione didattica dei Corsi di Studio e dei Corsi di competenza;
- d. curare la diffusione, anche per via telematica, delle informazioni inerenti l'organizzazione didattica, e delle norme, regole e scadenze di specifico rilievo per i Corsi di Studio;
- e. organizzare gli orari ed i calendari delle attività didattiche di competenza;
- f. determinare le propedeuticità dei singoli insegnamenti dei Corsi di Studio di competenza e la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle di insegnamento a distanza;
- g. provvedere, per i Corsi di Studio di competenza, alla costituzione delle commissioni degli esami di profitto e di laurea, da segnalare al Direttore di Dipartimento per la nomina;
- h. istruire per i Corsi di Studio di competenza, le pratiche studenti, le richieste di trasferimento, i piani di studio individuali degli studenti, da sottoporre agli organi deliberanti del Dipartimento;

- i. istruire le pratiche di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, da sottoporre agli organi deliberanti del Dipartimento;
  - j. formulare proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;
  - k. verificare, di concerto con la Commissione Qualità, il buon andamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio di competenza;
  - l. predisporre, relativamente ai Corsi di Studio di competenza, e di concerto con la Commissione Qualità e la Commissione Paritetica, la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche.
4. Nel caso di Corsi di Studio interateneo, a cui il Dipartimento concorre, il Consiglio di Dipartimento può nominare un referente fra i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento con compiti di coordinamento e le cui funzioni saranno attribuite dal Dipartimento stesso all'atto della nomina.

## **TITOLO IV ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

### **Articolo 23 Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)**

1. Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.
2. L' RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo, fra i membri della Commissione Qualità. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Corso di studio, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore/Presidente di Dipartimento/Facoltà. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
3. Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma, la coordina e la presiede. La Commissione Qualità è nominata dal Consiglio su indicazione del Direttore.

## **TITOLO V COMMISSIONI PERMANENTI DEL DIPARTIMENTO**

### **Articolo 24 Commissioni permanenti del Dipartimento**

Sono commissioni permanenti del Dipartimento:

- a. la Commissione Ricerca;
- b. la Commissione Didattica;
- c. la Commissione Qualità;
- d. la Commissione Divulgazione;
- e. la Commissione Spazi e Sicurezza.



## **CAPO I LA COMMISSIONE RICERCA**

### **Articolo 25**

#### **La Commissione Ricerca**

1. Al fine di promuovere e coordinare le attività di ricerca del Dipartimento, viene istituita presso il Dipartimento la Commissione Ricerca. Spetta alla Commissione Ricerca:
  - a. proporre al Dipartimento iniziative che orientino e sostengano la ricerca, anche in termini di reperimento e assegnazione di risorse economiche e risorse di personale;
  - b. promuovere la attivazione di servizi tecnici e informatici, e di laboratori di interesse generale per il Dipartimento, e assicurarne una gestione efficace;
  - c. stimolare e sostenere il Dipartimento nella presentazione e gestione di progetti di ricerca su base locale, nazionale e internazionale;
  - d. promuovere la integrazione del Dipartimento nelle reti regionali, nazionali e internazionali di ricerca.
  - e. curare una efficace documentazione delle attività e dei risultati della ricerca, anche attraverso la preparazione di un Report annuale di Dipartimento;
  - f. istruire le delibere dei competenti organi decisionali del Dipartimento in relazione ai punti sopra elencati.
  - g. elaborare la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD);
  - h. elaborare il Rapporto Annuale sulla Ricerca.
2. La Commissione Ricerca è costituita da un membro di Giunta delegato per la ricerca, che la presiede, dai Coordinatori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato attivate presso il Dipartimento o loro delegati, da tre ulteriori membri docenti o ricercatori del Dipartimento nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, da un membro del personale Tecnico nominato dal Consiglio su proposta del Direttore.

## **CAPO II LA COMMISSIONE DIDATTICA**

### **Articolo 26**

#### **La Commissione Didattica**

1. Al fine di organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione, viene istituita presso il Dipartimento la Commissione Didattica, con competenze istruttorie e di coordinamento in ambito didattico. Spetta alla Commissione Didattica:
  - a. proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa sentito il parere della Commissione Paritetica docenti-studenti;
  - b. proporre i regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
  - c. elaborare, per ciascun Corso di Studio, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
  - d. monitorare il corretto svolgimento dell'attività didattica;

e. promuovere e gestire, nell'ambito di collaborazione tra i Dipartimenti e le Scuole interessate, le attività didattiche nelle discipline di tipo fisico, informatico e matematico per Corsi di Studio attivati da altri Dipartimenti.

f. istruire le delibere dei competenti organi decisionali del Dipartimento in relazione ai punti sopra elencati.

2. La Commissione Didattica è formata dai Responsabili dei Corso di Studio istituiti presso il Dipartimento, dai Coordinatori dei Corsi e Scuole di Dottorato istituiti presso il Dipartimento o loro delegati, da almeno un Referente per la didattica nei corsi di Studio attivati presso altri Dipartimenti nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore sentiti i docenti di tali Corsi, da un funzionario amministrativo del Dipartimento con funzioni di coordinatore didattico, e da un membro di Giunta delegato alla didattica con ruolo di Presidente.

### **CAPO III**

## **LA COMMISSIONE QUALITÀ E IL COMITATO DI INDIRIZZO**

#### **Articolo 27**

##### **La Commissione Qualità**

1. La Commissione Qualità ha funzione di verifica della qualità e della efficacia dell'offerta didattica e della attività di ricerca svolta dal Dipartimento. A tal fine la Commissione Qualità fornisce agli Organi e alle Commissioni del Dipartimento indicazioni e predispone iniziative per:

a. monitorare efficacemente la qualità della Didattica e della Ricerca del Dipartimento anche attraverso la definizione di opportuni indicatori e parametri;

b. attrezzare il Dipartimento per migliorarne le performance rispetto ad azioni di valutazioni esterne, anche attraverso pareri sul più efficace uso delle risorse.

2. La Commissione Qualità è costituita da tre docenti o ricercatori del Dipartimento appartenenti a differenti Aree Disciplinari nominati dal Consiglio su proposta del Direttore e dal membro di Giunta delegato alla valutazione col ruolo di Presidente.

3. Il Presidio di Qualità si avvale della collaborazione di un Comitato di Indirizzo, di cui al seguente art. 28

#### **Articolo 28**

##### **Comitato di Indirizzo**

1. E' istituito un Comitato di Indirizzo, con il compito di concorrere, con uno sguardo esterno e non autoreferenziale,

a. alla definizione degli obiettivi a medio-lungo termine del Dipartimento, sia sul versante della didattica che su quelli della ricerca e della divulgazione,

b. alla valutazione della efficacia della attività del Dipartimento rispetto ai bisogni e alle aspettative del contesto in cui opera.

2. Il Comitato di Indirizzo è formato da personalità esterne in rappresentanza del mondo dell'istruzione, del mondo dell'industria, delle istituzioni locali e del mondo della ricerca. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore all'interno di una rosa di nomi proposta dal Consiglio di Dipartimento, e scelgono al loro interno il Presidente



3. Ogni due anni il Comitato redige un breve documento di indirizzo, dopo avere sentito il Direttore, i membri della Giunta e la Commissione Qualità, e avere fatto una revisione delle attività nel biennio. Il documento viene illustrato da un membro del Comitato in una riunione del Consiglio.

4. La durata del Comitato è quadriennale e non dà diritto a compensi, sono rimborsate le sole spese vive.

## **CAPO IV COMMISSIONE DIVULGAZIONE**

### **Articolo 29 Commissione Divulgazione**

1. La Commissione Divulgazione assume iniziative per promuovere e diffondere la cultura scientifica, rivolte a studenti e insegnanti delle scuole superiori e più in generale alla cittadinanza, con l'obiettivo di stimolare l'interesse verso la scienza e incoraggiare i giovani ad intraprendere carriere in campo scientifico; cura il coordinamento del Dipartimento con le attività di comunicazione della scienza, le attività indirizzate alle scuole, al pubblico generico, e all'orientamento agli studi universitari (attività di 'outreach') organizzate dai suoi singoli membri o dall'Ateneo. Sono compiti specifici della Commissione:

- a. favorire la elaborazione e la realizzazione di progetti di outreach da parte dei membri del Dipartimento;
- b. approntare gli strumenti tecnici, informatici e organizzativi per favorire la realizzazione delle attività di outreach;
- c. curare il raccordo con le attività di comunicazione pubblica del Dipartimento, con particolare riferimento al sito web;
- d. curare il raccordo con le attività di comunicazione, di orientamento e di stage dell'ateneo;
- e. curare il raccordo con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
- f. fornire alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento pareri sulla organizzazione di eventi ed iniziative di outreach per le approvazioni di loro competenza.
- g. gestire la partecipazione del Dipartimento al Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

2. La Commissione Divulgazione è costituita da tre docenti o ricercatori del Dipartimento e da un membro del personale TA, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, dal coordinatore delle attività didattiche del Dipartimento, da uno studente nominato dal Consiglio su indicazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, e dal membro di Giunta delegato alla divulgazione, che la presiede.



## **CAPO V COMMISSIONE SPAZI E SICUREZZA**

### **Articolo 30 Commissione Spazi e Sicurezza**

1. La Commissione Spazi e Sicurezza assume iniziative per la ottimale utilizzazione degli spazi del Dipartimento, e per assicurare i livelli di fruibilità e di sicurezza richiesti dalle vigenti normative. Sono compiti specifici della Commissione:

a. raccogliere e coordinare le richieste di modifica della attuale destinazione degli spazi del Dipartimento, in termini sia di utilizzatori che di destinazione d'uso.

b. elaborare specifiche proposte, su propria iniziativa o su sollecitazione degli organi del Dipartimento, per la migliore funzionalità e utilizzazione degli spazi del Dipartimento.

c. coordinare ogni azione del Dipartimento volta ad adeguarsi alle richieste delle vigenti normative in termini di prevenzione e sicurezza.

d. interagire, per quanto di propria competenza, con le strutture dell'Ateneo preposte alla prevenzione e alla sicurezza.

e. predisporre, per quanto sopra, documentate delibere da sottoporre agli organi decisionali del Dipartimento.

2. La Commissione Spazi e Sicurezza è costituita da 2 docenti o ricercatori del Dipartimento e da due membri del personale tecnico, nominati dal Consiglio su proposta del Direttore, e dal membro di Giunta delegato agli spazi e alla sicurezza, che la presiede.

## **TITOLO VI NORME FINALI**

### **Articolo 31**

1. Tutti i membri degli Organi, i Responsabili dei CdS e delle Commissioni nominati dal Consiglio su proposta del Direttore decadono contestualmente al Direttore. Fanno eccezione i membri del Comitato di Indirizzo.

2. In caso di dimissioni, i membri degli organi e delle Commissioni nominati dal Consiglio su proposta del Direttore e i Responsabili dei CdS vengono sostituiti con le medesime procedure di nomina, limitatamente alla rimanente parte del mandato.

### **Articolo 32 Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria del Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.



### **Articolo 33**

#### **Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, una volta approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

### **Articolo 34**

#### **Modifiche del presente Regolamento**

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può modificare il presente regolamento con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

## Allegato A

Il Consiglio di Dipartimento delega alla Giunta lo svolgimento delle seguenti funzioni riferite ai diversi ambiti della vita dipartimentale:

### 1. pianificazione dello sviluppo del Dipartimento:

- a. istruire di concerto con la commissione Ricerca e la commissione Didattica, i piani annuali e triennali di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie, e istruire la valutazione consuntiva e la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
- b. istruire, di concerto con la commissione Ricerca e la commissione Didattica, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera a.;
- c. istruire, di concerto con le commissioni competenti, le richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
- d. istruire, in collaborazione con la commissione Didattica la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
- e. istruire, in collaborazione con la commissione Ricerca e la commissione Didattica la proposta di istituzione o di rinnovo di centri interdipartimentali di ricerca, master e corsi di perfezionamento che vedano la partecipazione del Dipartimento.

### 2. organizzazione e coordinamento della ricerca

- f. promuovere e coordinare, in collaborazione con la commissione Ricerca, le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali; approvare la Scheda Unica Annuale della Ricerca (SUA-CdS), elaborata dalla Commissione Ricerca.
- g. approvare i progetti di ricerca, di consulenza e di spin-off, e i contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- h. approvare la attivazione o il rinnovo di assegni di ricerca e di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e nominare le relative commissioni;
- i. esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca e consulenza eseguite dall'Università per conto terzi;
- j. promuovere la comunicazione e la diffusione dei risultati della ricerca del Dipartimento;
- k. definire ed assegnare, di concerto con la Commissione Spazi e Sicurezza, gli spazi dedicati alla ricerca, e definire i criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni;

organizzazione e gestione della didattica e della formazione

- l. collaborare, di concerto con la commissione Didattica, alla gestione delle attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione;
  - m. deliberare in merito alle attività di tutorato e di orientamento, alle attività culturali e alle altre attività rivolte all'esterno;
  - n. predisporre la disponibilità delle risorse necessarie per quanto sopra (punti l e m) in termini di personale tecnico, di attrezzature e di strutture;
  - o. approvare le richieste di trasferimento e i piani di studio individuali degli studenti;
  - p. approvare, per ciascun Corso di Studio, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), elaborata dalla Commissione Didattica.
  - q. deliberare riguardo al riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.
- gestione del Dipartimento
- r. approvare i provvedimenti per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo riguardanti le richieste di missioni all'estero, e nullaosta per incarichi;
  - s. contribuire alla elaborazione del documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
  - t. contribuire alla elaborazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
  - u. approvare le donazioni, e i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi nell'ambito della propria competenza, fino ad un limite di spesa di 50.000 euro;
  - v. approvare gli acquisti sui fondi di ricerca fino ad un limite di spesa di 150.000 euro, e le variazioni e storni di bilancio;
  - w. approvare gli scarichi inventariali;
  - x. approvare la Scheda Unica Annuale della III Missione (SUA-III Missione).
  - y. Deliberare sulle richieste di integrazione reddituale del personale docente e ricercatore a valere sui fondi competitivi per la ricerca fino ad un limite di spesa di 50.000 €.